

REPERTORIO N. 9106/2024



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E ASSOCIAZIONE L'ALTRO DIRITTO BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN FAVORE DELLE PERSONE DETENUTE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" E COLLABORAZIONE CON IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA**

TRA

Comune di Bologna (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con atto sindacale P.G. n. 326854/2024 del 15/5/2024, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/8122, P.G. n. 377701/2024, Repertorio DD/2024/8278, esecutiva ai sensi di legge,

e

L'Associazione denominata "L'altro diritto Bologna" (C.F. 91353670374), con sede in Bologna, via Porrettana 48/2, legalmente rappresentata da Silvia Furfaro, a ciò autorizzata in forza delle norme statutarie;

**Premesso che:**

· il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della perso-

mm

J

na in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;

. il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti delle persone detenute nella Casa Circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna;

. il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

. nell'ambito delle sue attività il Garante ha promosso la convenzione per la MAP che prevede inserimenti di persone ammesse all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova anche presso il Tribunale di Bologna;

**Premesso altresì che:**

. l'Associazione di volontariato "L'Altro Diritto Bologna" (di seguito Associazione) svolge da anni nel carcere "Rocco d'Amato" di Bologna attività di consulenza extragiudiziale in favore di soggetti detenuti e ha maturato esperienza di informazione giuridica, di ricerca e documentazione;

. l'Associazione dal 1 dicembre 2012 svolge nel carcere di Bologna attività di consulenza extragiudiziale in favore di soggetti detenuti, in collaborazione con l'Ufficio del Garante, nell'ambito di convenzioni con il Comune di Bologna, l'ultima delle quali terminata il 31/12/2022 (Rep.n. 6840/2022);

. l'Associazione ha manifestato la disponibilità a proseguire e consolidare le attività descritte al punto precedente in favore delle persone detenute presso la Casa Circondariale di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio del



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of a few loops and a vertical stroke.

Garante, nell'ambito delle quali è ricompresa la disponibilità a collaborare con il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, per supportare l'attività burocratica svolta dagli uffici ed ha presentato a tale scopo apposito Progetto acquisito agli atti del Settore con PG n. 319818/2024;

. in virtù dell'esperienza maturata, valutato positivamente l'esito delle precedenti collaborazioni, è individuato nell'Associazione il soggetto qualificato a proseguire le attività di informazione giuridica, consulenza extragiudiziale in favore delle persone recluse nella Casa Circondariale di Bologna e avviare attività di collaborazione con il Tribunale di Sorveglianza;

. che lo Statuto dell'Associazione prevede che le finalità oggetto della presente Convenzione rientrino fra i suoi scopi sociali;

**Visto:**

- il Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, Codice del Terzo settore, che a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- l'art. 56 "Convenzioni" del sopracitato Decreto Legislativo, che prevede che "le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzio-

mm.



ni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- la L.R. Emilia Romagna n. 3 del 13/04/2023 e ss.mm. E ii., “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” art. 2 “Finalità”, comma 1, punto s) e art. 20 “Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato” in riferimento all’impatto positivo prodotto sulla comunità delle persone recluse;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

#### **Art. 2 – Contenuto della Convenzione**

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale – e l’Associazione “L’Altro Diritto Bologna”, per lo svolgimento di attività di informazione giuridica, consulenza legale extra-giudiziale in favore di persone recluse nella Casa Circondariale di Bologna e per la collaborazione ed il supporto dell’attività burocratica svolta dal personale del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Il Comune di Bologna- Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell’Associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, looped shape.

L'Associazione, nel periodo di validità della presente convenzione, si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli, in particolare si impegna a proseguire nelle seguenti attività;

- offrire un servizio di ascolto e informazione sui diritti dei detenuti, con particolare riferimento a questioni che attengono al diritto dell'immigrazione. Questo servizio verrà attivato con cadenza settimanale, con la presenza di un'equipe di giuristi e studenti di giurisprudenza e medici e studenti di medicina (in numero minimo di 2 prevedendo un numero di incontri compreso tra i 7 e i 10 detenuti a settimana);

- fornire al Garante informazioni di carattere giuridico e sociale che potranno essere utili al suo operato;

- offrire supporto al Tribunale di Sorveglianza mediante propri volontari che prestino la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza scopo di lucro anche indiretto e solo per fini di solidarietà e ausilio, mediante lo svolgimento di attività strumentali a quelle burocratiche, necessarie nei procedimenti relativi a misure alternative, attività di archiviazione, riordino fascicoli, estrazione di copie, e di tutte quelle attività burocratiche d'ufficio, di volta in volta individuate dal dirigente o dal direttore. L'attività del volontario non potrà considerarsi in alcun modo sostitutiva rispetto a quella del personale dipendente ma unicamente di supporto e integrativa.

- redigere e trasmettere al Garante un rapporto finale sull'attività svolta.

### **Art. 3 - Qualifica operatori e copertura assicurativa**

L'Associazione garantisce che i volontari che presteranno la loro attività presso il carcere e presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna saranno in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche che l'attività richiede. Le



MT.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

modalità operative dell'attività saranno comunicate ai volontari dagli enti che ne beneficiano.

L'Associazione garantisce inoltre la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 56 del medesimo Decreto e dall'art. 7 della presente convenzione. Prima dell'inizio dell'attività l'Associazione provvederà a fornire al Responsabile dell'ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

#### **Art. 4 - Norme di comportamento**

L'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" assicura di intraprendere azioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente, ai referenti indicati dal Garante, qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 296/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Associazione individua nel sig. Cesare Vagnini il proprio Responsabile per la tutela dei dati personali.

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza dei propri volontari, che sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie relative all'attività svolta.



I volontari, in particolare, sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali e alla riservatezza su ogni notizia acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività riferita sia ai cittadini richiedenti che ad informazioni necessarie acquisite dall'Amministrazione.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla normativa anti-COVID vigente.

#### **Art. 5 - Durata della convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla stipula sino al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 6 – Rimborsi**

Conformemente a quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs. n.117/2017 gli oneri e le spese effettivamente sostenute dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro **800,00 (ottocento) nel 2024 e di Euro 850,00 (ottocentocinquanta) nel 2025, fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 5 del DPR 633/1972.**

. Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

- rimborso costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione e comunque non superiore al 5% del valore ammesso a rimborso;
- oneri assicurativi, ai sensi dell'art. 18, co. 3 del D. Lgs. n. 117/2017, per l'ammontare di euro 1.773,00 (di n. 35 volontari, così suddivisi: 653,00 per

MV.



l'anno 2024 -nei mesi di validità della presente convenzione -; ed euro 1.120 per l'anno 2025);

- spese sostenute direttamente dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

- eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (norme anti-COVID e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

Nessun onere e spesa né diretta né indiretta potrà sussistere a carico dell'ente / pubblica amministrazione beneficiaria dell'attività della predetta associazione.

L'Associazione dovrà presentare la relazione dell'attività svolta, la rendicontazione economico-finanziaria e la relativa nota alla segreteria del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, entro 60 giorni dal termine della convenzione a pena di decadenza dal diritto del rimborso. La segreteria effettuerà la relativa istruttoria e potrà chiedere all'Associazione eventuali chiarimenti/integrazioni ai fini della liquidazione del relativo rimborso.

#### **Art. 7 – Responsabilità civile e penale**

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.

#### **Art. 8 - Norme transitorie e finalità**



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia e a quelle richiamabili rispetto ai casi di volta in volta presentati per la mediazione, anche con riferimento alla Legge n. 69/2009 e al D.Lgs. n. 28/2010, se e quando richiamabili, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi mediante posta elettronica certificata (PEC), per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 9 - Clausole**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

#### **Art. 10 - Foro competente**

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, li 10/06/2024

#### **Per il Comune di Bologna**

La Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale

Avv. Maria Pia Trevisani



Maria Pia Trevisani

**Per l'Associazione "L'Altro Diritto Bologna"**

La Legale Rappresentante

Avv. Silvia Furfaro

  
\_\_\_\_\_

